

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1649

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAZZOLI, CRISTOFORI, REBULLA, BALESTRACCI, MATULLI, ZOLLA, RUSSO RAFFAELE, ZANIBONI, SARTI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, AUGELLO, FAUSTI, ZUECH, AZZOLINI, BONFERRONI, CARRUS, GRIPPO, MONGIELLO, NENNA D'ANTONIO, PORTATADINO, QUARTA, USELLINI, ZOSO, DUCE, CACCIA, PERRONE, AGRUSTI, ANDREOLI, ARTESE, BISAGNO, BONETTI, CICCARDINI, LUSETTI, MELELEO, MONACI, RABINO, SAVIO, TASSONE, ZAMBERLETTI, ZOPPI, AIARDI, ALESSI, AMALFITANO, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BERTOLI, BIANCHI, BIASCI, BODRATO, BORRA, BORRI, BORRUSO, BRUNETTO, CASATI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, CIOCCI, CIRINO POMICINO, COLONI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, D'ANGELO, DEL MESE, FARAGUTI, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FIORI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GALLI, GARAVAGLIA, GEI, GELPI, GOTTARDO, LATTANZIO, LECCISI, LOIERO, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MAZZUCONI, MENSORIO, MERLONI, NAPOLI, ORSENIGO, ORSINI BRUNO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PIREDDA, RADI, RAVASIO, RIGGIO, RIGHI, RIVERA, ROSINI, SANGALLI, SANTONASTASO, SAPIENZA, SARETTA, SILVESTRI, SINESIO, SODDU, TANCREDI, TEALDI, TORCHIO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI**

*Presentata il 9 ottobre 1987*

### Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con ritmo crescente da ormai quasi due anni, le pagine dei quotidiani e dei settimanali del nostro Paese sono occupate da polemiche, scandali, rivelazioni riguardanti il problema del commercio clandestino di armi in transito o in partenza dal nostro Paese.

L'Italia infatti occupa una posizione di tutto rispetto nella classifica dei Paesi esportatori di armi, essendo risultata, secondo le stime del SIPRI di Stoccolma sul periodo 1981-1985, il settimo Paese esportatore a livello mondiale con una percentuale oscillante sul 3 per cento dell'intero traffico mondiale. Il commercio

mondiale degli armamenti è, purtroppo, un *business* di proporzioni gigantesche: secondo la registrazione delle transazioni doganali, escludendo cioè quella fetta rilevante di traffico clandestino che ha coinvolto anche il nostro Paese, ammontano nel 1987 a 850 miliardi di dollari, una cifra che appare subito in tutta la sua sconcertante drammaticità se comparata con i 1080 miliardi di dollari, che costituiscono un valutazione approssimata dell'indebitamento complessivo dei Paesi in via di sviluppo.

La produzione italiana, globalmente di buona qualità e dai prezzi contenuti, è destinata per il 60 per cento all'esportazione e per il restante 40 per cento al consumo interno. Quest'ultimo soddisfa così circa l'80 per cento del proprio fabbisogno, cosicché importiamo materiale d'armamento per il restante 20 per cento delle nostre esigenze.

L'esportazione italiana è invece destinata per quasi il 90 per cento a Paesi del terzo mondo, il che spiega sia la leggera flessione avuta negli ultimi anni in seguito alla recessione economica che ha colpito innanzitutto i paesi più poveri, sia i frequenti slittamenti della produzione italiana nella classifica degli esportatori dovuti alla cronica instabilità dei nostri acquirenti.

La struttura produttiva gode di ottima salute: 86.000 dipendenti, circa il 2 per cento dell'intera popolazione lavoratrice manifatturiera con un prodotto pari al 4 per cento (il che rivela una elevata produttività per addetto), circa 300.000 dipendenti nell'indotto del settore, un fatturato che negli ultimi anni oscilla tra i 4.600 ed i 7.000 miliardi.

A fronte di questo quadro economico non buio, la situazione legislativa del settore è estremamente arretrata: i testi base rimangono ancora oggi il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ed alcuni decreti del Ministero del commercio con l'estero, il più importante dei quali, il decreto ministeriale 30 marzo 1974, n. 5044, mantiene ancora una cortina fumogena assai densa riguardo alla concessione delle licenze e delle autorizzazioni e

alla possibilità di un controllo parlamentare sul settore.

Eppure l'Italia aveva accolto favorevolmente una notevole quantità di deliberazioni e risoluzioni di organismi internazionali cui è legata, riguardanti procedure di controllo ed informazione sul commercio degli armamenti: basti ricordare qui la risoluzione n. 3484 del 12 dicembre 1975 dell'ONU, la raccomandazione della UEO n. 194 del 1° dicembre 1976, nonché l'iniziativa italiana all'ONU del 5 febbraio 1980 per promuovere un organismo speciale incaricato « di controllare, sorvegliare, limitare il commercio internazionale delle armi, applicando procedure da concordare ».

Numerose associazioni, movimenti ecclesiali e non, gruppi di intellettuali hanno sollecitato nel nostro Paese in questi ultimi anni l'adozione di un provvedimento legislativo che disciplini il settore del commercio degli armamenti.

Fatti anche recenti su cui indaga la magistratura hanno dimostrato sempre più la necessità di una legge che riordini il settore e che ristabilisca un quadro preciso di responsabilità per impedire che attraverso il meccanismo delle triangolazioni si evitino i controlli sulle destinazioni finali dei materiali d'armamento e si contraddicano anche gli indirizzi di politica estera che il nostro Paese si dà.

La proposta di legge, che raccoglie il lavoro svolto nella passata legislatura, mira proprio a creare una precisa imputazione di responsabilità ad organismi di tipo politico quali i Ministeri competenti, esteri, difesa, commercio estero e il CISD (Comitato interministeriale per gli scambi in materia di difesa) al quale spetta il compito di formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio per il settore della difesa.

Al di là delle norme di principio contenute nell'articolo 1 e della previsione delle modalità di esportazione, ciò che conta è proprio la sottoposizione della materia ad una responsabilità di indirizzo del Governo e ad un controllo successivo del Parlamento, con la relazione annuale alle Camere del Presidente del Consiglio.

Noi crediamo che con l'approvazione di una legge che tenga conto del dibattito già avvenuto nel Parlamento, daremo al Paese un primo quadro normativo entro cui l'industria degli armamenti potrà operare con tranquillità e nello stesso tempo vi sarà meno spazio per i trafficanti che operano non solo contro gli interessi dello Stato, ma anche contro le stesse regole della convivenza civile e i valori più profondi di pace e libertà a cui siamo ancorati.

Riteniamo dunque opportuna l'attribuzione della responsabilità ad organismi di tipo politico e non burocratico, l'emana- zione di parametri e criteri che permet- tano una politica di esportazione coerente

con le direttrici della nostra politica estera, la definizione chiara delle proce- dure relative all'esportazione di armi.

Con l'approvazione di una legge che tenga conto dei risultati già raggiunti nel corso delle passate discussioni, e di que- sta nuova proposta di disciplina del set- tore, il Parlamento potrebbe finalmente, smentendo la sterile ma diffusa abitudine nominalista di ridurre il dibattito politico a distinzioni manichee tra buoni e cattivi, pacifisti e guerrafondai, dotarsi di uno strumento efficace per rafforzare gli indi- rizzi di pace e di distensione internazio- nale richiamati dall'articolo 11 della no- stra Costituzione che guidano la nostra politica estera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

##### ART. 1.

1. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali d'armamento e dei relativi componenti, regolamentati dalla presente legge, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli da parte dello Stato. Tali operazioni sono autorizzate soltanto quando abbiano per controparte Governi esteri o imprese autorizzate dal Governo del Paese destinatario.

2. Sono vietati l'esportazione e il transito di tutti i materiali d'armamento o dei relativi componenti:

a) verso i Paesi per i quali sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia faccia parte che possano vincolare in materia i membri aderenti;

b) quando siano incompatibili con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi nazionali, con particolare riferimento alla sicurezza dello Stato, alla lotta contro il terrorismo e all'interesse della Repubblica a mantenere buone relazioni con altri Paesi;

c) quando manchino da parte del Paese destinatario le garanzie previste in particolare dagli articoli 11 e 13 della presente legge e dalle sue norme di attuazione sulla regolare gestione dell'operazione, sul controllo della definitiva destinazione dei materiali, sul loro uso finale.

3. Nei casi in cui le dichiarazioni di *embargo* o di contrasto con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi nazionali si verificano dopo l'avvio delle relazioni commerciali in oggetto, le autorizzazioni sono imme-

diatamente sospese su determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Gli aiuti ed i contributi italiani a Paesi in via di sviluppo per finalità di civile cooperazione sono condizionati al loro effettivo impiego per gli specifici scopi cui sono destinati; possono essere limitati, sospesi o revocati, ad eccezione di quelli sanitari, di emergenza e di quelli destinati ad organizzazioni non governative e di volontariato, oltre che in caso di inadempienza, anche nel caso in cui le spese per gli armamenti del Paese destinatario superino, in modo rilevante, le esigenze difensive del Paese stesso. Il Ministero degli affari esteri, nell'accertare il ricorrere delle condizioni indicate, propone al CISD (Comitato interministeriale per gli scambi in materia di difesa), la sospensione di qualsiasi autorizzazione all'apertura di trattative e alla vendita dei materiali oggetto della presente legge.

5. In coerenza con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ratificato con legge 24 aprile 1975, n. 131, e in attuazione della convenzione che vieta la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi batteriologiche e tossiche, ratificata con legge 8 ottobre 1974, n. 618, è vietata l'esportazione di armi biologiche, chimiche e nucleari.

## ART. 2.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi in materia di difesa (CISD).

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, dei trattati internazionali cui l'Italia aderisca, ed in attuazione

delle linee di politica estera e di difesa della nazione, tenendo presente l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio per il settore della difesa e detta annualmente direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali d'armamento, indicati e classificati con decreto interministeriale dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, per materiali d'armamento devono intendersi solo quei materiali che hanno requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e progettative tali da conferire loro intrinseche potenzialità finalizzate ad esclusivo utilizzo bellico.

#### ART. 3.

1. Sono escluse dal regime della presente legge le armi sportive e da caccia, le armi classificate dalla legge penale come armi diverse da quelle da guerra o tipo guerra. Sono inoltre esclusi gli esplosivi non ad uso militare, nonché il munizionamento e gli accessori delle armi ora citate.

2. La presente legge non si applica alle importazioni dirette alle amministrazioni dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento dei corpi armati.

#### ART. 4.

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il registro nazionale delle imprese e società operanti nel settore della produzione, importazione ed esportazione di materiale bellico. Tale registro nazionale ed i suoi aggiornamenti sono trasmessi, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative commerciali, ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito e trasporto di materiale d'armamento.

3. Le domande di iscrizione al registro nazionale devono essere presentate al Ministero della difesa con i seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la cittadinanza italiana dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza, ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

4. Si prescinde da tali requisiti per i consorzi industriali promossi o ai quali partecipa lo Stato italiano, quali organi di agenzie costituite sulla base di intese intergovernative o NATO, o quali esecutori di altri accordi internazionali sottoscritti dallo Stato italiano.

5. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare ogni variazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, al trasferimento della sede, alla istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa nonché eventuali aggiornamenti del catalogo di cui all'articolo 5.

6. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

7. Non sono iscrivibili, o, se iscritte, decadono dall'iscrizione le imprese le cui persone, indicate alle lettere a) e b) del comma 3, siano appartenute o appartenano ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982,

n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645.

8. Altre caratteristiche soggettive delle imprese e le modalità per l'iscrizione sono definite dal decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 2.

9. La perdita di uno dei requisiti di cui ai precedenti commi o di quelli elencati nel menzionato decreto interministeriale, determinano la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa.

10. Per la tenuta del registro nazionale è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a consigliere, e composta da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, delle finanze, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominati dalle rispettive amministrazioni assieme ad un membro supplente.

11. Spetta alla commissione:

a) fare proposte al Ministro della difesa, sulla base dei requisiti di cui al presente articolo e al menzionato decreto interministeriale, in merito all'iscrizione o alla reinscrizione al registro;

b) provvedere alla revisione biennale del registro;

c) proporre al Ministro della difesa la cancellazione dal registro.

12. Avverso il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dal registro è ammesso il ricorso al tribunale del luogo ove l'impresa o società ha sede, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

#### ART. 5.

1. Gli esportatori, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare al Ministero della difesa il catalogo dei materiali oggetto di eventuali esportazioni di cui al decreto interministeriale previsto dal comma 3 dell'arti-

colo 2, per l'apposizione, per ognuno di essi, della eventuale classifica di segretezza.

2. Fino all'istituzione del registro nazionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore l'attuale comitato speciale e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni.

## CAPO II. CONTROLLI.

### ART. 6.

1. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa e, per quanto coperto da segreto, ottenuto l'assenso del Presidente del Consiglio dei ministri, concede l'autorizzazione preventiva per:

a) l'inizio di trattative commerciali per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiale bellico, ivi comprese la fornitura e la cessione all'estero di prodotti coperti da classifica di segretezza, con relative parti di ricambio, di diritti di brevetto, di licenze industriali di produzione e coproduzione, di tecniche e metodologie atte a consentire la fabbricazione di materiale bellico, di prestazioni di servizio di addestramento, di manutenzione ordinaria e straordinaria in Italia e all'estero dei materiali bellici trattati;

b) la cessione a qualsiasi titolo o circostanza di informazioni coperte da classifica di segretezza, riguardanti studi, disegni, schemi relativi a materiali d'armamento, quando non regolati espressamente da specifici accordi internazionali sottoscritti dall'Italia;

c) studi congiunti per collaborazioni scientifiche specificamente riguardanti materiali d'armamento e loro sviluppo tecnologico;

d) la presentazione a mostre, simposi e manifestazioni similari, in Italia e all'estero, di studi, disegni, schemi, mo-

delli, e di ogni altra documentazione, riferiti a materiali coperti da classifica di segretezza.

2. L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni e limitazioni o a revoca in ogni momento per motivi di interesse nazionale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'autorizzazione all'inizio della trattativa include l'autorizzazione all'esportazione di campionature per la partecipazione a gare ufficiali; l'autorizzazione è in questo caso sostitutiva del parere del comitato di cui all'articolo 8 e viene rilasciata direttamente dal Ministro del commercio con l'estero. In tutti gli altri casi l'autorizzazione ad iniziare trattative commerciali non implica il benessere all'eventuale esportazione definitiva del materiale stesso.

4. L'autorizzazione può avere una validità massima di due anni, e può essere rinnovata in relazione all'andamento della trattativa e della previsione di durata dell'eventuale contratto.

5. Resta in ogni caso fermo il disposto della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sui casi in cui sussiste il divieto di divulgazione di notizie a carattere militare previsto dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, sulla tutela del segreto militare.

#### ART. 7.

1. È istituita presso il Ministero degli affari esteri la commissione per la verifica mensile delle autorizzazioni alle trattative, di cui all'articolo 6, trattate di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa. Essa è presieduta dal Ministro degli affari esteri o da un sottosegretario da lui delegato ed è composta dai responsabili del settore dei Ministeri degli affari esteri e della difesa, da un esperto in diritto internazionale nominato dal Ministro degli affari esteri, e dal consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri. Partecipa alle sedute della commissione un rappresentante del SISMI.

2. Il Ministro degli affari esteri riferisce mensilmente alla commissione di cui al comma 1 sulle trattative autorizzate. Le informazioni ricevute ed i pareri espressi sono coperti da segreto.

3. La commissione può richiamare con parere motivato il CISD e a valutare la conformità delle autorizzazioni rilasciate alla presente legge e alle direttive annuali di cui all'articolo 2. Di tali pareri e delle risposte del CISD, è data comunicazione ai Presidenti delle Camere.

#### ART. 8.

1. È istituito presso Il Ministero del commercio con l'estero il comitato per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da un rappresentante di grado non inferiore a ministro plenipotenziario del Ministero degli affari esteri, responsabile del settore, che lo presiede; da due rappresentanti del Ministero della difesa, uno dei quali di grado non inferiore a colonnello e di cui uno responsabile del settore; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da un rappresentante del SISMI e uno del SISDE; da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero; da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolve da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero. Il comitato può avvalersi della consulenza tecnica di esperti designati di volta in volta dal presidente del comitato sentito il parere dei membri. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni.

3. Il comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti ed esprime pareri al Ministro del commercio con l'estero.

4. Il comitato esprime pareri di conformità alla legge e alle direttive annuali di cui all'articolo 2, comma 3:

a) sulle operazioni di esportazione definitiva o temporanea di materiali di armamento e di altri materiali di particolare interesse strategico, nonché di esportazione delle relative licenze di fabbricazione;

b) sulle operazioni commerciali di transito di materiali di armamento;

c) sulle richieste di « esportazione-riesportazione » da parte dei paesi importatori-esportatori;

d) sulle richieste di « affidamento »;

e) su questioni connesse alle materie di cui alle lettere precedenti e sugli aspetti procedurali relativi alle materie stesse.

#### ART. 9.

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 8, autorizza l'esportazione definitiva, l'esportazione temporanea ed il transito di materiale di armamento, come definito e classificato dagli articoli 2 e 6; la cessione delle licenze di fabbricazione; la concessione di « affidamento » e la riesportazione da parte dei Paesi importatori.

2. Per le operazioni rientranti nei programmi di coproduzione coi Paesi membri della NATO, dell'IEPG e dell'UEO, ovvero sanciti da apposito *memorandum* intergovernativo, l'eventuale autorizzazione ad esportare verso i Paesi coproduttori è rilasciata senza che siano necessari i pareri previsti dall'articolo 4 e dal presente articolo.

3. Quando il Ministero degli affari esteri giudichi particolarmente rilevanti le implicazioni tecniche, finanziarie, politiche di un'operazione, ha facoltà di demandare l'autorizzazione definitiva al CISD.

## ART. 10.

1. Nella domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenze, gli affidamenti ed il transito, devono essere indicati:

a) la prevista autorizzazione alla trattativa rilasciata dal Ministero degli affari esteri in corso di validità;

b) il tipo e la quantità di materiale di armamento, oggetto dell'operazione, con l'indicazione per ciascun tipo di materiale della sigla distintiva di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 2. Se trattasi di parti di ricambio, sempre degli stessi materiali, devono essere indicati i tipi di materiali ai quali esse appartengono; per le altre parti, ogni elemento che ne consenta l'esatta identificazione;

c) l'ammontare complessivo del contratto e quello di ogni singola esecuzione, se ne è prevista l'esecuzione frazionata;

d) il Paese di destinazione finale del materiale nonché l'idonea documentazione circa le autorità governative, gli enti o le imprese destinatarie ed eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti intermediari.

2. Alla domanda devono essere acclusi i seguenti documenti:

a) un certificato di importazione-formulario di verifica per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali d'armamento; per tutti gli altri Paesi un certificato di « uso finale » rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito;

b) una documentazione idonea a identificare l'utilizzazione finale dei materiali oggetto di esportazione, quando il primo importatore sia un'azienda autoriz-

zata debitamente dal proprio Governo a produrre e commercializzare materiali d'armamento. Tale documentazione è costituita per i Paesi terzi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiale di armamento, dal certificato di importazione-formulario di verifica; per gli altri Paesi, dal certificato di uso finale in relazione al tipo di materiale indicato nel decreto interministeriale di cui all'articolo 2. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche italiane presso il Paese che lo ha rilasciato o dal Ministero del commercio con l'estero se il certificato è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica in Italia del Paese in questione, a ciò espressamente delegata;

c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione diretta e indiretta e l'indicazione delle generalità complete degli attori della intermediazione.

#### ART. 11.

1. Le operazioni di esportazione e di transito di materiali di cui alla presente legge ed ogni altra operazione soggetta ad autorizzazione devono essere effettuate entro il termine di validità indicato nelle relative autorizzazioni. Queste possono essere prorogate, su motivata domanda da presentare non oltre un mese prima della scadenza, dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato di cui all'articolo 8, per un periodo di norma di 12 mesi.

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe sono inviate, all'atto del rilascio, alle amministrazioni rappresentate nei comitati di cui agli articoli 2 e 8 e alle competenti Commissioni delle Camere.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello di esecuzione previsto dal contratto.

#### ART. 12.

1. Il titolare di ogni autorizzazione relativa a materiale di armamento e ad

altre richieste di cui alla presente legge e al decreto interministeriale di cui all'articolo 2 è tenuto:

a) a comunicare tempestivamente al Ministero del commercio con l'estero e ai Ministeri degli affari esteri e della difesa la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

b) ad inviare al Ministero del commercio con l'estero oltreché agli enti previsti dalle norme in vigore una copia della bolletta doganale di uscita, rilasciata su modello coperto da classifica di segretezza, regolarmente vidimata dal medesimo ufficio doganale che l'ha emessa, relativa al materiale d'armamento, unitamente a copia della fattura, vistata dalla dogana, e la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero documentazione equipollente.

#### ART. 13.

1. Le autorizzazioni per le trattative commerciali di cui alla presente legge sono soggette a revoca quando siano venute meno le condizioni per il loro rilascio, a seguito di determinazioni adottate di concerto tra i Ministri degli affari esteri e della difesa, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 7.

2. La revoca delle autorizzazioni all'esportazione e ad ogni altra operazione definitiva è disposta dal Ministro del commercio con l'estero su determinazione del CISD.

#### ART. 14.

1. Sono soggette ad autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio, sentiti i dicasteri interessati, le visite di delegazioni straniere alle industrie di materiali d'armamento abilitate a trattare prodotti coperti da classifica di segretezza.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono estese ad eventuali seminari o soggiorni di studio di cittadini italiani e stranieri, questi ultimi anche se nell'ambito della cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

ART. 15.

1. I dipendenti dei Ministeri e degli enti, preposti a qualsiasi titolo all'esecuzione e alla vigilanza sulla esecuzione della presente legge, che abbiano avuto responsabilità specifiche nei tre anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, non possono, per un periodo di tre anni dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro, assumere alcuna carica direttiva o prestare opera di collaborazione o consulenza in imprese iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 4.

ART. 16.

1. I Ministri degli affari esteri, della difesa, del commercio con l'estero, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto di loro competenza, riferiscono semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri con specifiche relazioni sull'attività di cui alla presente legge.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento una relazione particolareggiata sull'esportazione, importazione e transito di beni e servizi per l'armamento e l'equipaggiamento dei corpi armati che formano oggetto dei controlli di cui alla presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri illustra le transazioni nel contesto internazionale degli scambi di armi ed include le indicazioni analitiche per tipi, quantità e valori monetari degli oggetti concernenti le operazioni esaurite, indicando gli stati di avanzamento annuali se estese su più anni; precisa inoltre le revocche, le sospensioni, le limitazioni, disposte alle autorizzazioni all'esportazione,

importazione e transito per motivazioni di interesse nazionale, le violazioni eventuali della clausola di destinazione finale ed uso finale, la lista dei Paesi per cui risultano autorizzate trattative nell'anno precedente.

#### ART. 17.

1. Le imprese che, conseguentemente alle decisioni del CISD, subiscono il provvedimento di revoca delle autorizzazioni a trattare od esportare verso uno o più Paesi ovvero quello di mancata concessione della proroga, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 13 della presente legge, potranno usufruire dei benefici previsti dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 9 novembre 1976, n. 902, 12 agosto 1977, n. 675, 17 febbraio 1982, n. 46.

2. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'esportazione o il suo mancato rinnovo nel caso dell'esecuzione di un contratto sono equiparate all'impossibilità di dare esecuzione al contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma primo, numero 3), della legge 24 maggio 1977, n. 227.

3. In forza di tale equiparazione i soprammenzionati provvedimenti governativi si devono intendere ai sensi dello stesso articolo 14, comma primo, numero 6), della legge n. 227 del 1977 come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fideiussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera *m*) del primo comma dell'articolo 15 della suddetta legge.

### CAPO III

#### SANZIONI.

#### ART. 18.

1. Le pene di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificata dalla legge 14

ottobre 1974, n. 497, si applicano alle importazioni, esportazioni e transito di materiali di cui alla presente legge, compiuti senza le autorizzazioni previste dai precedenti articoli.

2. I materiali d'armamento oggetto dell'operazioni di cui al comma 1 sono confiscati.

3. L'impresa responsabile viene cancellata dal registro nazionale di cui all'articolo 4 per un periodo da tre a cinque anni.

4. Il giudice, a tutela dell'occupazione e degli interessi dello Stato, può nominare un curatore della gestione inerente le attività per le quali era stata richiesta l'iscrizione al registro nazionale, il quale può chiedere la iscrizione al registro medesimo della nuova gestione temporanea.

#### ART. 19.

1. Chiunque effettui importazione, esportazione o transito di materiali d'armamento, in violazione dolosa delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con una multa da due a cinque decimi del valore del contratto. L'impresa responsabile della violazione di cui sopra è sospesa dall'iscrizione al registro nazionale per una durata di tempo dai due ai cinque anni.

2. Chiunque effettui importazione, esportazione o transito di materiale bellico in violazione delle condizioni generali e speciali autorizzative, diverse da quelle del comma 1, è punito con una multa da due a quattro decimi del contratto.

3. La violazione delle prescrizioni relative alle destinazioni finali dei materiali di cui alla presente legge comporta l'automatica sospensione di ogni operazione di esportazione, importazione e transito di materiali d'armamento tra l'Italia e il Paese inadempiente. Dopo dodici mesi, acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera e del Se-

nato, il CISD può emanare nuove direttive relative all'eventuale ripresa delle operazioni.

#### ART. 20.

1. Chiunque fornisca in una documentazione presentata ai sensi della presente legge indicazioni false od incomplete che siano determinanti per il rilascio delle autorizzazioni o per il rinnovo o per l'iscrizione e la reiscrizione al registro nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa da 3 a 300 milioni di lire.

#### ART. 21.

1. È fatto divieto, al di fuori di specifiche autorizzazioni dei Ministeri competenti, ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato di svolgere attività di promozione ed agevolazione delle attività disciplinate con la presente legge.

2. I contravventori sono puniti con la reclusione da uno a due anni.

#### ART. 22.

1. Le imprese che violano il disposto dell'articolo 15 sono sospese per due anni dal registro nazionale.

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

#### ART. 23.

1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, vengono determinati:

a) il coordinamento e la riorganizzazione degli organismi pubblici preposti

agli scambi internazionali nel settore della difesa;

b) l'attività di assistenza tecnica, logistica, addestrativa e sanitaria fornita dall'amministrazione dello Stato a personale delle forze armate di Paesi esteri importanti di materiale di armamento fabbricato in Italia, o ceduto dalle forze armate italiane;

c) il recupero delle *royalties*, dovuto per proprietà statale dei brevetti, dei progetti, degli esperimenti e simili, nonché delle spese sostenute dallo Stato al fine di promuovere la vendita dei beni e dei servizi di cui alla presente legge;

d) le modalità dei contratti di intermediazione che ne prevedano rigidamente i requisiti soggettivi, i controlli, i limiti, le autorizzazioni.

#### ART. 24.

1. Ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Presidente del Consiglio dei ministri formula direttive che i servizi di sicurezza sono tenuti a seguire per l'esercizio dei controlli e delle attività di competenza riferiti al rispetto della presente legge.

#### ART. 25.

1. Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, i Ministri degli affari esteri, della difesa, del commercio con l'estero, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro emanano di concerto, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'apposito regolamento generale di esecuzione.

#### ART. 26.

1. Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge e delle norme relative di attuazione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza o doganali relativi alle armi, agli esplosivi, ai materiali di particolare interesse strategico e relative importazioni, esportazioni e transiti.